

**Procedura persona segnalante per l’invio di
segnalazioni “*whistleblowing*” interne
ex D.lgs. 24/2023
*Aggiornamento anno 2026***

Sommario

PREMESSA	3
1. DEFINIZIONI PRINCIPALI.....	3
2. SOGGETTI LEGITTIMATI AD INVIARE LA SEGNALAZIONE	Errore. Il segnalibro non è definito.
3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.1. Caratteristiche della segnalazione	4
4. QUANDO È POSSIBILE LA SEGNALAZIONE	5
5. CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE.....	5
a. SEGNALAZIONE SCRITTA ANALOGICA	5
b. SEGNALAZIONE ORALE	6
c. RICHIESTA DI UN INCONTRO DIRETTO	6
6. CODICE SEGNALAZIONE.....	6
7. RISCONTRO ALLA SEGNALAZIONE.....	6
8. CONSERVAZIONE SEGNALAZIONE	7
9. CANALE ESTERNO.....	7

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n° 24 del 10 marzo 2023 ha recepito in Italia la Direttiva Europea 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Tale disciplina è finalizzata a garantire la manifestazione della libertà di espressione e informazione ed è strumento per contrastare la corruzione, la cattiva amministrazione e le violazioni di legge nel settore pubblico e privato, rafforzando il principio di trasparenza.

Garantisce, inoltre, la protezione sia in termini di tutela della riservatezza, ma anche in caso di ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o divulgazione pubblica ed estesa ai soggetti diversi dal Segnalante medesimo che siano destinatari delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023, in conformità alle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Con delibera n. 478 del 26 novembre 2025, ANAC ha approvato in via definitiva le “Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione”, disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale e il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale (le “Linee Guida”). Il provvedimento si inserisce nel quadro di attuazione del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (cd. “Decreto Whistleblowing”), che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 e definito la disciplina delle segnalazioni interne ed esterne nonché le tutele per le persone segnalanti. Le nuove Linee Guida completano e integrano, fornendo indicazioni specifiche sulle modalità di organizzazione e gestione dei canali interni presso gli enti pubblici e privati, le linee guida emanate da ANAC più di due anni fa con delibera n. 311/2023 (“LG 2023”), le quali – con l’occasione – sono state a loro volta oggetto di modifiche per opportuno allineamento, ad opera della delibera ANAC n. 479, sempre del 26 novembre 2025.

La presente procedura per la gestione di segnalazioni whistleblowing interne disciplina le operazioni che i gestori del canale devono effettuare in seguito all’ inserimento di una segnalazione interna.

1. DEFINIZIONI PRINCIPALI

Di seguito alcune delle principali definizioni indicate nell’art. 2 del D.lgs. 24/2023 a cui, per completezza, si rinvia:

- «Decreto Whistleblowing (D.Lgs. n. 24/2023)»: Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 2023, recante *“Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*;
- «Decreto 231/01»: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”*;
- «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;
- «informazione sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione del Titolare, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- «soggetti coinvolti nella segnalazione»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Altre definizioni:

- «gestori del canale»: personale addetto specificamente formato ed autorizzato alla ricezione e gestione delle segnalazioni.

2. SOGGETTI LEGITTIMATI AD INVIARE LA SEGNALAZIONE

La norma legittima espressamente i seguenti soggetti, in ambito privato, all'invio di una segnalazione:

- Lavoratore subordinato;
- Lavoratore autonomo;
- Collaboratore;
- Libero professionista – consulente – fornitore;
- Volontario – tirocinante;
- Azionista;
- Amministratore/direttore;
- Legale rappresentante;
- Membro del collegio sindacale;
- Membro dell'ODV;
- ex consulente/fornitore/collaboratore;
- chi esercita in fatto funzioni di amministrazione direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- richiedente impiego che ha svolto un colloquio;
- ex lavoratore subordinato.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare:

- violazioni commesse o
- violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Inoltre, possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

In particolare, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023¹, possono essere oggetto di segnalazione:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 24/2023 (appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, etc.);
3. atti od omissioni costituenti frode (o altra attività illegale) che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea (e.g. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, etc.);
5. atti o comportamenti che, comunque, vanificano l'oggetto o la finalità degli atti dell'Unione europea nei settori di cui sopra.

La persona segnalante deve essere venuta a conoscenza di tali informazioni in un contesto lavorativo, con ciò intendendosi una relazione qualificata tra la persona segnalante e il soggetto nel quale il primo opera, riguardante attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

Non sono classificate segnalazioni di Whistleblowing quelle aventi ad oggetto una violazione legata ad un interesse di carattere personale della persona segnalante.

3.1. Caratteristiche della segnalazione

È indispensabile che la segnalazione sia il più circostanziata possibile in modo da consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. **Devono risultare chiare:**

1. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
2. la descrizione del fatto;
3. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
4. eventuali allegati documentali che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
5. altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Segnalazione anonima

¹ Si rimanda anche a quanto stabilito dall'Allegato al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Saranno prese in considerazione anche segnalazioni anonime (da cui non è possibile ricavare l'identità della persona segnalante), equiparate a segnalazioni ordinarie (in ragione di quanto stabilito da linee Guida Anac 2025), purché adeguatamente circostanziate.

Per essere adeguatamente circostanziate devono essere presenti tutte le voci indicate ai punti precedenti 1,2,3,5.

4. QUANDO È POSSIBILE LA SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere effettuata dal segnalante:

- quando il rapporto lavorativo è in corso;
- quando il rapporto lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni di cui al paragrafo 3 sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto lavorativo se le informazioni sulle violazioni di cui al paragrafo 3 sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

CANALE WHISTLEBLOWING

La presente informativa sarà presente anche nella sezione Whistleblowing del sito web <https://italprogetti.it/>

Il canale è gestito da apposito personale specificamente formato ed autorizzato a tutela della tua riservatezza.

Le segnalazioni devono specificare che si vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Per effettuare una segnalazione whistleblowing è possibile optare per le seguenti modalità:

- SCRITTA ANALOGICA;
- ORALE;
- RICHIESTA DI INCONTRO DIRETTO.

a. SEGNALAZIONE SCRITTA ANALOGICA

Compilare con le informazioni in tuo possesso (al fine di circostanziare la segnalazione) il modulo presente presso la sede della società, posto all'entrata ed accessibile a chiunque, oppure effettuare il download del documento in formato digitale presente sul sito web, nell'apposita sezione: <https://italprogetti.it/> e compilarne una copia in formato analogico. Tutti i campi sono facoltativi e potrai decidere a tua discrezione la compilazione del riquadro "Dati personali" al fine di inserire una segnalazione anonima o meno. Inserisci un recapito (email, pec, indirizzo posta) al quale perverrà il codice identificativo della segnalazione.

I suddetti recapiti non sono utilizzati per effettuare la segnalazione, ma solamente per la comunicazione successiva, effettuata dalla Società. Il recapito indicato sarà utilizzato per le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto. Tale dato sarà trattato in conformità alla normativa vigente, assicurandone la riservatezza.

La segnalazione scritta potrà avvenire (in conformità con i principi indicati nelle linee Guida ANAC, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e di quelle successivamente approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025) secondo le seguenti modalità:

- la segnalazione sarà inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima la pagina 1 del modulo, relativa ai dati identificativi del segnalante, unitamente alla copia di un documento di identità (se non si tratta di segnalazione anonima); nella seconda busta, l'oggetto della segnalazione (pagina 2 del modulo); entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione". La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro, da parte del gestore del Canale.

Si precisa che la busta potrà essere consegnata tramite posta raccomandata a/r diretta all'indirizzo della sede legale in Lungarno Pacinotti n. 59/A 56020 Montopoli in Val d'Arno, fraz. San Romano (Pisa), oppure depositata a mani presso la medesima sede legale ed inserita nell'apposito contenitore posto sul mobile a sinistra di chi entra, o in alternativa inviata presso l'apposita cassetta postale presente all'Ufficio Postale di San Romano 56020 (Via Gramsci n. 63/A, Montopoli in Val d'Arno, fraz. San Romano, Pisa) alla Casella Postale n. 93, detenuta dalla società ed accessibile esclusivamente dai membri del comitato di gestione del Canale interno. Si precisa che il predetto contenitore può essere aperto esclusivamente dai membri del comitato di gestione del Canale interno, essendo accessibile solo agli stessi. In questi due ultimi casi, al fine di determinare la data del deposito della busta, è richiesto al segnalante di avvertire con comunicazione di posta elettronica la casella di posta elettronica ordinaria email: s.cegla@italprogetti.it dando atto esclusivamente dell'avvenuto deposito della busta, inserendo nell'oggetto della comunicazione un codice composto da una sequenza di 4 numeri, che dovrà essere coincidente con quello apposto e scritto sulla busta cartacea. Tale modalità

consentirà agevolmente di processare la segnalazione con maggior precisione. All'esito del deposito, entro 7 giorni, ti verrà rilasciato dal gestore del canale un avviso di ricevimento (codice identificativo della tua segnalazione) ai recapiti da te indicati nel modulo di segnalazione. Si precisa che la trasmissione della comunicazione a mezzo posta elettronica non è utilizzata quale mezzo di segnalazione, ma costituisce un mero strumento di avviso dell'avvenuto deposito. Si chiarisce, altresì, che il codice di 4 numeri utilizzato per la comunicazione di avvenuto deposito non sostituirà il codice identificativo della segnalazione, che sarà quindi diverso da quello indicato inizialmente dal segnalante (apposto sulla busta) e che verrà comunicato successivamente ai recapiti indicati nel modulo di segnalazione.

b. SEGNALAZIONE ORALE

Per presentare una segnalazione orale:

1) Registrare un messaggio audio pronunciando ad inizio registrazione la seguente frase "Acconsento alla registrazione e trascrizione del seguente messaggio". Qualsiasi audio che perverrà privo della suddetta autorizzazione non sarà idoneo a costituire oggetto di valutazione sotto il profilo della predetta normativa. Il suddetto messaggio audio, salvato come file, dovrà essere allegato su dispositivo USB ed inserito in una busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione", che sarà consegnata o inviata direttamente allo stesso. Assicurati, qualora tu lo desideri, di indicare i recapiti su cui ricevere le comunicazioni relative al codice identificativo della tua segnalazione e quelle inerenti l'esito della procedura. Abbi cura di fornire tutte le informazioni in tuo possesso al fine di circostanziare la segnalazione. La busta potrà essere consegnata tramite posta raccomandata a/r diretta all'indirizzo della sede legale, in Lungarno Pacinotti n. 59/A 56020 Montopoli in Val d'Arno, fraz. San Romano (Pisa) oppure depositata a mani presso la medesima sede legale ed inserita nell'apposito contenitore posto sul mobile a sinistra di chi entra (accessibile esclusivamente dai membri del comitato di gestione del Canale interno) o in alternativa inviata presso l'apposita cassetta postale presente all'Ufficio Postale di San Romano 56020 (Via Gramsci n. 63/A, Montopoli in Val d'Arno, fraz. San Romano, Pisa) alla Casella Postale n. 93, detenuta dalla società ed accessibile esclusivamente dai membri del comitato di gestione del Canale interno. L'apertura della suddetta cassetta postale sarà consentita esclusivamente ai membri del comitato di gestione del Canale interno. In questi due ultimi casi, al fine di determinare la data del deposito della busta, è richiesto al segnalante di avvertire con comunicazione di posta elettronica la casella email: s.ceglia@italprogetti.it dando atto esclusivamente dell'avvenuto deposito della busta, inserendo nell'oggetto della comunicazione un codice composto da una sequenza di 4 numeri, che dovrà essere debitamente indicato anche sulla busta. Tale modalità consentirà agevolmente di processare la segnalazione ed all'esito del deposito, entro 7 giorni, ti verrà rilasciato dal gestore del canale un avviso di ricevimento della tua segnalazione (contenente il codice identificativo della segnalazione) ai recapiti da te indicati nel messaggio registrato. Si precisa che la trasmissione della comunicazione a mezzo posta elettronica non è utilizzata quale mezzo di segnalazione, ma costituisce un mero strumento di avviso del deposito. Si chiarisce, altresì, che il codice di 4 numeri utilizzato per la comunicazione (indicato sulla busta) di avvenuto deposito non sostituirà il codice identificativo della segnalazione, che sarà quindi diverso da quello indicato inizialmente dal segnalante e che verrà comunicato successivamente ai recapiti indicati nel modulo di segnalazione. Il dispositivo USB sarà successivamente restituito a mezzo posta, a cura della Società, all'indirizzo indicato nel messaggio entro 60 giorni dalla ricezione, oppure in mancanza di esplicito riferimento all'indirizzo eletto al quale far pervenire l'USB, resterà a disposizione per essere ritirato dal segnalante negli Uffici dei Gestori del Canale per 5 anni dall'invio, presso la sede legale della società. La procedura attinente la riconsegna ed il ritiro dell'USB è valida anche laddove si intenda trasmettere allegati unitamente alla segnalazione scritta o orale.

c. RICHIESTA UN INCONTRO DIRETTO

Infine potrai richiedere direttamente un appuntamento al gestore del Canale. La stessa richiesta potrà pervenire al numero telefonico: 05711604481. Ai fini della pianificazione dell'appuntamento dovrai fornire indicazioni su come poterti contattare. Verrai ricontattato con una proposta di appuntamento entro un termine ragionevole (10 giorni) dal momento della telefonata, al fine di raccogliere la tua segnalazione. La segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto che provvederà a verbalizzare le dichiarazioni rese, che potrai verificare, rettificare o confermare così poi da porre la tua sottoscrizione. All'esito dell'incontro diretto verrà assegnato un codice di segnalazione, entro 7 giorni da quella data. Il verbale resterà storicizzato nella tua segnalazione ed i riferimenti annotati nell'apposito registro.

6. CODICE SEGNALAZIONE

Una volta comunicata la segnalazione in una delle tre modalità, sarà assegnato un codice di segnalazione come necessario riferimento per le comunicazioni future legate alla tua segnalazione. La responsabilità della conservazione del codice di segnalazione è rimessa esclusivamente alla persona segnalante. In caso di smarrimento non è possibile recuperare il codice. Si evidenzia al segnalante che in considerazione della specificità di quanto inserito, debba preservare la riservatezza assoluta dei codici suddetti. La mancata protezione della riservatezza può generare responsabilità come definito dal testo di legge e dalle linee guida ANAC. È onere del segnalante visionare la normativa.

7. RISCONTRO ALLA SEGNALAZIONE

I gestori del canale avranno cura di fornirti un riscontro alla segnalazione entro 3 mesi decorrenti dalla data di presentazione della stessa. Il riscontro sarà fornito per il tramite del contatto (es. indirizzo email, PEC, indirizzo di posta, casella postale) pertanto, è tuo onere controllare e visionare eventuali comunicazioni da parte dei gestori del canale.

Alla scadenza dei tre mesi dalla data di comunicazione del codice della segnalazione, il Gestore potrà comunicarti:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere.

In tale ultimo, ti sarà comunicato anche il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione.

8. CONSERVAZIONE SEGNALAZIONE

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione come previsto normativamente.

9. CANALI ESTERNI

Come detto, la norma prevede espressamente l'obbligo di consentire la presentazione della segnalazione anche fuori dal canale istituito. Pur ribadendo l'essenzialità del canale che garantisce tutte le protezioni di legge, resta inteso che sono state adottate anche le garanzie nell'ipotesi in cui la segnalazione avvenga con altre modalità. Esse sono:

- segnalazione attraverso un canale esterno ANAC, competente ad attivare e gestire detto canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- divulgazione pubblica, mediante la quale le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.